



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE

DEL PORTO TURISTICO

DI PALAU

Sommario

PREMESSE E DEFINIZIONI	4	Articolo 14 - CAMBIO IMBARCAZIONE/UNITÀ	13
Capo I – NORME GENERALI	7	Articolo 15 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO	13
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7	Articolo 16 – TIPOLOGIA DELLE UNITA'	14
Articolo 2 - APPLICAZIONE	7	Articolo 17 – TARIFFE	14
Articolo 3 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7	Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELLA DIREZIONE PORTUALE	14
Capo II - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE	7	Articolo 19 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	15
Articolo 4 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI ...	7	Articolo 20 – ISPEZIONI	16
Articolo 5 – CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE	7	Articolo 21 – ASSICURAZIONE	16
Articolo 6 - COMPITI DELLA DIREZIONE PORTUALE E DEL PERSONALE	8	Articolo 22 - MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI 17	
Articolo 7 – PUBBLICITÀ E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO	8	Articolo 23 - AFFONDAMENTO DELL'UNITÀ	17
Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTENTE	8	Articolo 24 – DIVIETI – INQUINAMENTI E MOLESTIE	17
Articolo 9 – LIMITI DI RESPONSABILITÀ	9	Articolo 25 – COLLABORAZIONE	19
Capo III - IL PORTO TURISTICO	9	Capo V - NORME RELATIVE AI SERVIZI PORTUALI	19
Articolo 10 - STRUTTURA DEL PORTO	9	Articolo 26 - SERVIZI - NORME GENERALI	19
Articolo 11 - DENOMINAZIONI	9	Articolo 27 - SERVIZI GENERALI PORTUALI	19
Capo IV - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO	10	Articolo 28 - SERVIZI TECNICI	20
Articolo 12 – ENTRATA ED USCITA DAL PORTO – NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE	10	Articolo 29 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	21
Articolo 13 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUEI PER L'ORMEGGIO	11	Capo VI - NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E ALLA VIABILITÀ INTERNA	21
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU		Articolo 30 - ACCESSO PEDONALE E VEICOLARE	21
		Articolo 31 – ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONALI	21

Capo VII - CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI E DEI

RELATIVI CONTRATTI..... 21

~~Articolo 32 – OPERATORI NAUTICI..... 21~~

Articolo 33 – RESIDENTI..... 22

~~Articolo 34 – STANZIALI..... 23~~

~~Articolo 35 – TEMPORANEI..... 24~~

Articolo 36 – TRANSITO 24

Capo VIII - PIANO ANTINCENDIO 24

Articolo 37 – IMPIANTO ANTINCENDIO 24

Capo X - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ AMBIENTALE..... 25

Articolo 38 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ AMBIENTALE 25

Capo XI - MODALITÀ DI VERSAMENTO, PENALI E SANZIONI 25

~~Articolo 39 – VERSAMENTO DEL CANONE DI ORMEGGIO..... 25~~

Articolo 40 – SANZIONI 25

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 26

Articolo 41 – CONTROVERSIE 26

Articolo 42 – ACCETTAZIONE 26

Articolo 43 - ENTRATA IN VIGORE 26

PREMESSE E DEFINIZIONI

PREMESSE

- 1) Il Comune esercita la propria attività di gestore degli spazi acquei del Porto Turistico, del campo boe antistante e della darsena ovest del Porto Commerciale, in virtù degli atti di Concessione n. 175 del 15/12/1997, n. 119 del 19/12/2000, n. 51 del 24/04/2001, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Olbia n. 36 del 21/12/2006 e del successivo provvedimento di anticipata occupazione n. 8 del 08/07/2004, quest'ultimo rilasciato dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. I citati provvedimenti, venivano integrati e prorogati con la determinazione n.1933/35316 del 22/09/2011, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia, quest'ultima avente ad oggetto "Accorpamento, rettifica e proroga concessioni demaniali marittime Porto Turistico di Palau – Concessionario Comune di Palau. Reg. Porti n. 06" del 30/06/2015 e fino al 31/12/2020.
- 2) Successivamente la citata Concessione veniva prorogata al 31/12/2033 con determinazione n. 546 del 19/02/2021 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia.
- 3) Con Sentenza dell'Adunanza Plenaria n.17/2021 e n. 18/2021 il termine della proroga delle concessioni demaniali veniva rettificato al 31 dicembre 2023, ritenendo che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, stabilisce l'Adunanza Plenaria, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;
- 4) Il Comune di Palau con istanza del 20.12.2023, ns. prot. n.28483, provvedeva a chiedere il rinnovo della citata Concessione Demaniale Marittima;
- 5) Con Delibera n. 4/118 del 15/02/2024 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, determinava che, le concessioni rilasciate ai sensi della Delibera di G.R. n. 16/7 del 27.4.2023 per l'annualità 2023, erano oggetto di rinnovo automatico, ove richieste, anche per la stagione 2024;
- 6) Con nota del 10.04.2024, prot. n. 15491, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica chiedeva, di confermare la richiesta di rinnovo a mezzo del modello D2-SID, al fine di rilasciare apposita concessione provvisoria volta a consentire l'esercizio di gestione degli spazi acquei del Porto Turistico, del campo boe antistante e della darsena ovest del Porto Commerciale, fino al 31.12.2024; Con determinazione n. 1050 del 13.03.2025 della Regione Autonoma della Sardegna, è stata rideterminata la data di scadenza della concessione provvisoria n. 189/2024 non oltre il 30.09.2027;
- 7) Il Comune di Palau ha provveduto a formalizzare ed inviare il modello D2-SID, così come richiesto;
- ~~8) Il Comune di Palau redige il nuovo regolamento per la gestione del Porto Turistico che viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune ed è disponibile presso la Direzione del Porto Turistico. Il controllo, sul rispetto delle norme generali contenute nel presente regolamento, è demandato al Settore Porto Turistico nonché all'Autorità Marittima per quanto di competenza. Tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento sono gestiti dalla Direzione del Porto Turistico che provvede all'assegnazione degli ormeggi e delle relative tariffe e ha l'autorità di far rispettare le condizioni generali adottando eventuali~~

provvedimenti per i trasgressori, quali la

~~perdita del diritto di ormeggio, eventuali sanzioni, eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, eventuali richieste di risarcimento danni.~~

~~9) La Direzione del Porto Turistico comprende:~~

- ~~- Ufficio Tecnico Operativo;~~
- ~~- Ufficio Amministrazione;~~
- ~~- Ufficio Gestione Servizi.~~

~~La Direzione del Porto Turistico è diretta dal Comune di Palau, mentre le attività gestionali secondarie afferenti all'ormeggio, la vigilanza, la pulizia e manutenzione delle banchine, dei pontili, delle aree verdi e dei servizi igienici possono essere affidate anche a soggetto terzo.~~

DEFINIZIONI

È opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume il "Porto Turistico", anche al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono. Per individuare la natura giuridica del bene, è essenziale fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve, cioè l'approdo per unità da diporto; tale funzione risponde a quella propria dei porti, previsti dall'art. 28 del Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del C.C.

- 1) Per Acque di Sentina o Bilge Water sono intese le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Dette acque per caduta vanno a raccogliersi nella sentina, esse contengono anche una quantità di particolato solido, trasportato durante il tragitto di scolo dove va a sedimentare. La produzione delle acque di sentina è regolamentata dalla Marpol Annesso I. Il loro contenuto oleoso è compreso tra 15 ppm (quindici parti per milione) e il 10%.
- 2) Per "Avamporto" si intende l'area circolare posta tra l'imboccatura del porto e l'area destinata agli ormeggi.
- 3) Per "Acque Nere o Sewage" sono le acque di scarico, nere o grigie, provenienti dai servizi di bordo delle navi (cucine, bagni, etc.). La produzione delle acque nere è regolamentata dalla Marpol Annesso IV.
- 4) Per "Ancoraggio" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora.
- 5) Per "Autorità Marittima Locale" si intende, ai sensi l'articolo 16 del Codice della Navigazione, l'Ufficio Locale Marittimo di Palau;
- 6) Per "Concessionario" si intende colui che è destinatario di un provvedimento amministrativo che consente l'uso di un bene demaniale.
- 7) Per "Banchina" si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.
- 8) Per "Canale di Manovra" si intende ogni canale interno al porto che consenta la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l'accesso ai posti barca delle unità da diporto agli ormeggi.
- 9) Per "Cerchio di Evoluzione" si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.
- 10) Per "Imboccatura del Porto" si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.
- 11) Per "Direzione Portuale" si intende l'organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del Porto Turistico.
- 12) Per "Personale" si intendono tutti i soggetti, diretti e indiretti, facenti parte della gestione del Porto Turistico, addetti ai servizi portuali della stessa.

- 13) Per "Unità da Diporto" di seguito unità, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da Diporto).
- 14) Per "Natante" si intende ogni unità a vela e a motore di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri, con esclusione delle moto d'acqua. Tutte le unità a remi indipendentemente dalla lunghezza.
- 15) Per "Imbarcazione" si intende ogni unità a vela e a motore con lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri.
- 16) Per "Nave Commercial Yacht" si intende ogni nave battente bandiera straniera avente iscrizione nei registri dello stato di appartenenza con tale tipologia di attribuzione.
- 17) Per "Nave da Diporto Maggiore" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 Gross Tonnage, di seguito GT, oppure 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.
- 18) Per "Nave da Diporto Minore" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino alle 500 GT, oppure 600 TSL, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.
- 19) Per "Unità da Pesca" si intende qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche.
- 20) Per "Noleggio di Unità da Diporto" si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del D.lgs 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.
- 21) Per "Noleggio Occasionale di Unità da Diporto" si intende la forma di noleggio effettuato dal proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o locazione, oppure l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, oppure attraverso l'utilizzatore di altro personale, con il solo requisito della patente nautica da almeno tre anni.
- 22) Per "Diving" si intende l'attività subacquea organizzata da associazioni sportive, od organizzate da soggetti abilitati per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, o a scopo turistico nonché le relative attività di appoggio svolte con impiego di natanti da ditte commerciali o, comunque, a scopo di lucro.
- 23) Per "Locazione di unità da diporto" si intende (in base alla nuova legge), l'utilizzo commerciale dei natanti per le attività di locazione, noleggio e diving non prevista per le scuole nautiche.
- 24) Per "Trasporto Passeggeri" si intende l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri in numero superiore a 12, condotte da personale marittimo.
- 25) Per "Ormeggio" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello.

- 26) Per "Pontile fisso" si intende la struttura interna al porto, realizzata su pali, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e delimitata da un cancello di accesso.
- 27) Per "Pontile galleggiante", si intende una struttura che poggia su apposite unità di galleggiamento destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e delimitata da un cancello di accesso.
- 28) Per "Posto Barca" o "Posto di Ormeggio" si intende lo specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina a disposizione dell'Utente.
- 29) Per "Utente" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area del porto.

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività portuali e quelle connesse, consentite all'interno del Porto Turistico di Palau. La delimitazione, la disciplina generale delle attività consentite all'interno del Porto sono stabilite dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare, dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Navigazione Marittima e dalle norme generali in materia di navigazione da diporto, oltre alle condizioni contenute nell'atto di Concessione Demaniale Marittima.

Articolo 2 - APPLICAZIONE

Gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, e delle norme generali indicati all'articolo precedente.

Articolo 3 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

~~Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Comune di Palau, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto Turistico, previa approvazione da parte degli organi preposti.~~

Capo II - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE

Articolo 4 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI

~~Il Comune di Palau, per mezzo della Direzione del Porto Turistico, provvede alla gestione del Porto direttamente affidando parte dei servizi ad un soggetto terzo, il quale dovrà effettuare la gestione delle attività gestionali secondarie afferenti l'ormeggio, la vigilanza, la pulizia e manutenzione delle banchine, dei pontili, delle aree verdi e dei servizi igienici secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di Concessione Demaniale Marittima, nel Codice Della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione dello stesso Codice.~~

Articolo 5 - CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

~~Il Comune di Palau, per mezzo della Direzione del Porto Turistico, cura l'espletamento dei seguenti servizi, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei servizi di seguito indicati, alcuni dei quali dietro pagamento di corrispettivo, come previsto dal piano tariffario vigente:~~

- ~~a) Pulizia dello specchio acqueo compreso in Concessione;~~

- ~~b) Pulizia delle aree del Porto e raccolta dei rifiuti solidi urbani per mezzo di n. 2 isole ecologiche fisse e n. 1 isola ecologica mobile;~~
- ~~c) Servizi antinquinamento;~~
- ~~d) Interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con l'Autorità Marittima Locale, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;~~
- ~~e) Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature del Porto e verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con specifica ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo;~~
- ~~f) Assegnazione di ormeggio alle unità in transito;~~
- ~~g) Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;~~
- ~~h) Servizio e assistenza radio VHF sul canale 09;~~
- ~~i) Servizio antincendio;~~
- ~~j) Fornitura dei servizi idrici, elettrici, WI-FI;~~
- ~~k) Vigilanza sulle parti d'uso comune a mezzo servizio di videosorveglianza;~~
- ~~l) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;~~
- ~~m) Illuminazione del Porto Turistico;~~
- ~~n) Servizio meteorologico;~~
- ~~o) Scivolo pubblico per barche carrellabili per unità sino a 10,00 metri lineari;~~
- ~~p) Controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella Concessione Demaniale Marittima.~~
- ~~q) Parcheggio a pagamento;~~

Articolo 6 - COMPITI DELLA DIREZIONE PORTUALE E DEL PERSONALE

~~La Direzione portuale provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi e attività, attinenti alla gestione, di cui all'Art.5. A tal fine si pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del Porto, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione. Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del Porto Turistico sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione portuale.~~

~~Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente, viene assicurata e controllata, nell'ambito del porto, anche dalla Direzione portuale e dal Personale. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.~~

Articolo 7 - PUBBLICITÀ E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

~~Il Comune di Palau provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali degli uffici del Porto Turistico, e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli Utenti del porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.~~

~~Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione portuale curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del Porto medesimo.~~

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, dei regolamenti Doganali, di Polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione portuale.

Egli deve, inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione portuale, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione portuale potrà negare l'accesso nell'ambito del porto. L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione all'Ufficio del Porto. Un'analogha comunicazione deve essere fornita in caso di rientro previsto oltre le ore 21:00. L'Utente a breve termine deve informare l'Ufficio del Porto Turistico in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione del posto ormeggio.

Articolo 9 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ

~~Il Comune di Palau e la Direzione portuale, non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. Il Comune di Palau e la Direzione portuale non risponderanno altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto, del campo boe e a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non rispondono di furti di unità da diporto o altre unità ormeggiate in porto, veicoli e/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà. In ogni caso, ai rapporti tra Il Comune di Palau, la Direzione portuale e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1766 del Codice civile e seguenti.~~

Capo III - IL PORTO TURISTICO

Articolo 10 - STRUTTURA DEL PORTO

Il Porto Turistico Palau si compone di banchine e di pontili fissi e galleggianti, specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche, aree a terra destinate alle operazioni di alaggio e varo, a parcheggio a pagamento indipendente e a servizi complementari del porto.

Articolo 11 - DENOMINAZIONI

Le aree e le strutture considerate ai fini del presente regolamento sono così denominate:

- Pontile galleggiante "A"
- Pontile galleggiante "B"
- Pontile galleggiante "C"
- Pontile galleggiante "D"
- Pontile galleggiante "E"
- Pontile galleggiante "F"
- Pontile galleggiante "G"
- Banchina "H Alta"
- Banchina "H Bassa"
- Banchina "I"
- Banchina "L"
- Banchina "M" Est

- Banchina "M West"
- Banchina "N"
- Pontile fisso "O"
- Pontile galleggiante "P"
- Pontile galleggiante "Q"
- Pontile fisso "Q"
- Banchina "R"
- Pontile fisso "S"
- Banchina "Molo 5 – Lato interno" (concessione in attesa di perfezionamento)
- Specchio acqueo prospiciente banchine e pontili in concessione
- Campo boe presso la Baia dell'Isolotto – Punta Nera
- Area alaggio e varo (affidamento conto terzi ex articoli 45bis e 68 Codice della Navigazione)
- Area sosta temporanea mezzi cantieri nautici
- Specchio acqueo travel lift/gru
- Scivolo alaggio e varo
- Uffici del Porto Turistico
- Locali servizi complementari (Antincendio/Erogazione corrente elettrica);

Capo IV - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 12 – ENTRATA ED USCITA DAL PORTO – NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità da diporto, in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in porto e l'ormeggio. Altresì, tutte le unità in ormeggio e disormeggio sono assistite dal personale della Direzione portuale, anche mediante ausilio di mezzi nautici di supporto;

L'entrata in Porto ad unità che abbiano destinazione diversa da quella del diporto viene autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni, ed è preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima Locale.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72 Legge 27.12.1977 n 1085 - norme Internazionali emanate per evitare le collisioni in mare), a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima Locale, pur restando pienamente responsabile dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

- a) Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso e uscita delle unità;
- b) Tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;

- c) La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire ad una velocità non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento e comunque non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.);
- d) Seguire la mezzzeria del canale di accesso;
- e) Tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- f) Rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- g) Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
- h) La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario e previa autorizzazione della Direzione portuale;
- i) È proibita la navigazione in ambito portuale di moto d'acqua e canoe;
- j) È fatto divieto di addestramento alle attività veliche e di canottaggio;
- k) Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
- l) È obbligatorio l'utilizzo dell'apparato VHF (ch. 09) per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto Turistico;
- m) È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all'Autorità Marittima Locale, e alla Direzione del Porto eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del Porto;
- n) Le prove di velocità sono vietate entro 1000 mt. dall'entrata del porto;
- o) Durante la navigazione notturna all'interno del porto è obbligatorio l'uso dei fanali come prescritto dalla ColReg 72.

Articolo 13 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUEI PER L'ORMEGGIO

Le unità devono essere ormeggiate esclusivamente alle bitte e alle catenarie/trappe appositamente predisposte, e sono responsabili di ogni danno che venga arrecato alle stesse. È vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie.

Nelle banchine e nei pontili, le unità devono essere ormeggiate di punta con la poppa o la prua rivolte alla banchina. L'ormeggio di fianco (unità parallela alla banchina) sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del Porto Turistico.

L'ormeggio deve essere effettuato con cime, cavi e molle di ormeggio propri, autoaffondanti, di diametro adeguato e in ottimo stato di conservazione, da assicurare alle catenarie/trappe e alle bitte a terra. È fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione portuale si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il proprio personale ed i mezzi a sua disposizione, eventuali sistemi di ormeggio non conformi. Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione, gli utenti sono obbligati (quando indicato dall'Ufficio del Porto Turistico) a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni.

In riferimento agli ormeggi nel Campo boe, le imbarcazioni/natanti devono rispettare le regole della "buona" marineria nell'avvicinamento, presa e ormeggio della boa assegnata dalla Direzione portuale (alla quale è fatta salva la facoltà di stabilire e/o modificare l'assegnazione).

L'assegnazione dei posti di ormeggio è di esclusiva competenza della Direzione portuale, in combinato con le disposizioni dell'Autorità Marittima Locale, nei limiti delle capacità di ciascun pontile ed è insindacabile.

L'atto di assegnazione del posto barca si perfeziona solo con la sottoscrizione di un contratto di cessione, temporanea o annuale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi

portuali da parte di singole persone fisiche o giuridiche che risultano regolarmente proprietari delle unità attraccate. La Direzione portuale si obbliga a fornire all'utente una porzione del suo specchio acqueo idoneo alla tipologia e dimensione dell'unità oltre che tutti i servizi di cui all'Art. 5 del presente regolamento

La Direzione portuale si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti ormeggio assegnati, nonché eventualmente degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente. L'utente non potrà rifiutarsi di lasciare e/o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'unità.

L'assegnazione dei posti barca avverrà in base alla disponibilità degli stessi.

Le unità dovranno essere al massimo il 2% superiori in lunghezza e larghezza rispetto al posto assegnato, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso.

È espressamente vietato, pena rimozione immediata:

- a) Concedere il posto di ormeggio a terzi;
- a) Lo scambio non autorizzato fra Utenti;
- b) Qualsiasi forma di sub affitto.

Il Contratto di ormeggio, o come meglio definito "contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di un posto ormeggio", prevedendo la locazione dei posti barca e i relativi spazi e servizi del porto, dispone che l'utilizzo degli stessi, sia consentito ad uso esclusivo del titolare del rapporto. È assolutamente vietata, la cessione o la fruizione anche parziale o temporanea, da parte del conduttore locatario, ad altri soggetti, in quanto non consentita dalle norme di riferimento, eventuali usi o violazioni non conformi comporteranno l'immediata cessazione del contratto senza alcun preavviso o obbligo del locatore.

In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.) l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità ed in caso di inadempienza, la Direzione portuale provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con addebito delle relative spese a carico dell'Utente. Ne consegue che, l'occupazione di un posto d'ormeggio con contratto decaduto, sarà considerato abusivo e quindi illegittimo; pertanto, l'unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca". Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione portuale, dandone comunicazione scritta all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Utente, la Direzione portuale potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato sarà obbligato a darne comunicazione entro un tempo utile, e sarà obbligo della Direzione portuale liberare lo stesso o metterne a disposizione un altro delle stesse caratteristiche.

La Direzione portuale declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro presso la Direzione del Porto Turistico, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima Locale e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

L'Utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, la Direzione portuale provvederà alla rimozione immediata dell'unità, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito all'utente o ai

suoi dipendenti, la Direzione portuale provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre il numero dei posti barca destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'1% (uno per cento) dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;

Per l'ormeggio di unità con disabili a bordo è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica.

Tale attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma precedente, dovrà essere immediatamente liberato.

Articolo 14 - CAMBIO IMBARCAZIONE/UNITÀ

Il cambio di unità ovvero la variazione del tipo di utilizzo dell'unità stessa, durante il periodo di validità del contratto, potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente previa verifica di compatibilità con l'imbarcazione precedente e con il Piano degli ormeggi. Il richiedente, a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari alla Direzione portuale per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio la Direzione portuale comunicherà al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

In caso di autorizzazione al cambio unità, l'Utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro

10 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

In caso di occupazione, anche provvisoria, del posto di ormeggio assegnato, con un'unità diversa da quella autorizzata, o in attesa di autorizzazione nel caso sia stata istruita una pratica di cambio barca, tale imbarcazione sarà considerata in transito a spese dell'assegnatario. Il nuovo contratto sarà della durata limitata al termine del contratto precedente e nel caso in cui le caratteristiche della nuova unità necessitino di un differente posto barca la Direzione portuale adeguerà alla tariffa di competenza il nuovo contratto.

Articolo 15 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO

L'unità in transito è una unità da diporto che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi, qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso in porto.

L'Utente in transito, al suo arrivo in porto, deve recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una apposita scheda di richiesta ormeggio (consapevole delle conseguenze civili e penali per eventuali

dichiarazioni mendaci) con la quale deve indicare tutti i dati dell'unità e dell'utente ed accettare le condizioni di ormeggio.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi secondo le tariffe in vigore. La sosta in transito ha una durata massima di 72 ore, rinnovabili per ulteriori 72 ore nei casi di avaria all'unità, e per non più, comunque, di tre ormeggi nell'arco del mese, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia dovuta alla sicurezza della navigazione.

È invece consentito l'accosto per la sola fruizione dei servizi, o per esigenze individuali del diportista per un tempo massimo di 4 ore giornaliere individuato dalla Direzione portuale nella fascia oraria ricompresa tra le ore 10:00 e le ore 16:00 dovrà essere a titolo gratuito ed opportunamente pubblicizzato dal medesimo gestore, fatta eccezione per i servizi di cui è possibile usufruire (acqua, luce, smaltimento rifiuti differenziati) e per i quali viene prevista specifica tariffa forfetaria anche in relazione alle dimensioni dell'unità.

La disponibilità dei posti di ormeggio riservati al transito è pari al 8% (otto per cento), percentuale applicata sul numero dei posti barca di ogni singola categoria. L'ubicazione degli stessi è a completa discrezione della Direzione portuale.

La Direzione portuale mantiene presso i propri uffici un apposito registro imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario e la nazionalità.

Articolo 16 – TIPOLOGIA DELLE UNITÀ'

Le unità sono determinate dalle dimensioni massime, lunghezza x larghezza, di ciascuna di esse. L'unità ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime consentite all'interno del Porto Turistico, pari a ml. 24,00 di lunghezza, se non per la percentuale del 2% indicata all'art 13 del presente Regolamento

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare un'imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio posto ormeggio, pregiudicando la sicurezza del porto, la Direzione portuale si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

Articolo 17 – TARIFFE

~~Le tariffe di ormeggio sono disciplinate dal piano tariffario vigente di anno in anno, approvato, rispetto al presente Regolamento, con separato atto di Giunta Comunale.~~

Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELLA DIREZIONE PORTUALE

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. È tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio da bordo in banchina, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo (per la sola parte emersa), per la quale l'Utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione e alla tempestiva segnalazione di anomalie presso l'Ufficio del Porto del Porto Turistico.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copri- parabordo.

L'Utente durante le manovre deve rispettare sempre le buone regole della navigazione per tanto nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre la Direzione del Porto si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture.

L'Utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causate dalla propria unità.

L'Utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al Personale della Direzione portuale la propria unità, perciò, deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Ogni unità non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione portuale come occupante senza titolo il posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento immediato.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

L'Ufficio del Porto Turistico può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

È fatto obbligo agli Utenti del Porto di lasciare le manichette dell'acqua e i cavi elettrici in banchina e/o sui pontili solo per il periodo strettamente necessario in modo da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti. La Direzione portuale, oltre ad essere tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione. Il Comune di Palau e la Direzione portuale sono manlevati da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del Regolamento.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione portuale, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni dell'Autorità Marittima Locale. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione portuale potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con Personale di propria fiducia.

La responsabilità della Direzione portuale è limitata ai danni provocati dal proprio Personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio, laddove tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita. In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle unità, cose e/o persone a bordo e negli spazi del porto, potrà essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti sabotaggio, atti vandalici, attentati ed eventi provocati da unità, di qualunque stazza, di proprietà di terzi.

Articolo 19 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto e con le disposizioni emanate in proposito dal competente Autorità Marittima Locale.

In particolare, deve essere evitata ogni attività che possa determinare pericolo di incendio o la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra. La Direzione portuale avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico. L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- a) È consentito il rifornimento manuale dei serbatoi carburante dalle ore 7.30 alle ore 8.30 utilizzando serbatoi omologati nel rispetto delle normative vigenti;
- b) Prima della messa in moto del motore si deve provvedere all'aerazione dello stesso;

- c) Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai Regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- d) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
- e) È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso;
- f) Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore;
- g) È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere;
- h) In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione.

La Direzione portuale dovrà essere tempestivamente avvisata allo scopo di attivare immediatamente il Personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali, sono a carico dell'Utente responsabile.

Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione portuale, nonché l'Autorità Marittima Locale, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo dell'Autorità Marittima Locale, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente, o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Articolo 20 – ISPEZIONI

La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate in porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dall'area portuale.

Articolo 21 – ASSICURAZIONE

Le unità all'ormeggio devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi. La Direzione portuale potrà allontanare dall'area portuale l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni di detta assicurazione.

L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Il Comune di Palau e la Direzione portuale non rispondono di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione alla Comune di Palau.

Articolo 22 - MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI

Nel caso che la Direzione portuale disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei si disporranno gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Articolo 23 - AFFONDAMENTO DELL'UNITÀ

Qualora una unità affondi dentro il porto, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione portuale, secondo quanto disposto dal Capo del Compartimento Marittimo (art. 73 C.N.).

Articolo 24 – DIVIETI – INQUINAMENTI E MOLESTIE

Il presente articolo dispone i seguenti divieti:

- a) È vietato ingranare le eliche con l'unità ormeggiata. È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie.
- b) È vietato mantenere sporgenze di bordo, le unità all'ormeggio dotate di motore fuoribordo, devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti alle altre unità in manovra;
- c) È vietato l'utilizzo dei servizi igienici presenti nelle imbarcazioni all'interno del porto turistico. Fanno eccezione quelli provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami tali da impedire che gli stessi possano essere sversati in mare e siano di facile asportazione da parte dell'utente;
- d) È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti e oli, la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata e l'olio di risulta deve essere convogliato solo negli appositi contenitori;
- e) È fatto divieto sporcare le banchine, o più in generale le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipologia, provenienza ed in qualsiasi quantità. I rifiuti devono essere depositati, correttamente differenziati, esclusivamente all'interno delle isole ecologiche presenti in Porto (n. 2 isole ecologiche fisse e n. 1 isola ecologica mobile) negli appositi contenitori in esse contenuti. I trasgressori verranno sanzionati, secondo quanto previsto dal Regolamento di gestione dei rifiuti del Comune di Palau, dagli organi di Polizia preposti;
- f) È fatto divieto agli Utenti lasciare le passerelle delle unità in banchina e/o sui pontili, lasciare le cime sui pontili o sulle banchine (salvo adeguato posizionamento ordinato che non intralci il passaggio), lasciare calzature, ciabatte o altro sopra i pontili e sopra le banchine, utilizzare prodotti non ecologici per la pulizia delle imbarcazioni, lavare le imbarcazioni senza utilizzare rubinetti terminali che favoriscano il risparmio idrico (pistole a risparmio idrico);
- g) Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata;
- h) È vietato, salvo specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, effettuare le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09:30 e dopo le 20:00, nonché dalle ore 13:00 sino alle ore 17:00;

- i) In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;
- j) Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, di verniciatura, carteggiatura, taglio o altri lavori non riconducibili a minimi interventi accessori anche se di minima entità;
- k) È obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio;
- l) È fatto assoluto divieto l'uso di generatori di corrente di bordo e di terra;
- m) Negli specchi acquee portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previo nulla-osta dell'Autorità Marittima Locale, di dare fondo all'ancora;
- n) All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È vietata qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.
- o) È vietato l'uso di radar in porto;
- p) È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali a meno di attività autorizzata dall'Autorità Marittima Locale sulla base della vigente normativa (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione portuale che provvederà a contattare il Personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;
- q) Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
- r) È vietato il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- s) È vietato fare docce sui pontili e sulle banchine;
- t) È vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
- u) È proibito lavare autovetture all'interno dell'area portuale. In caso di inosservanza, la Direzione portuale provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile;
- v) Le unità ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione portuale provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di Personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo;
- w) È vietato il gioco del calcio; l'uso degli skateboard (se non per il solo scopo di trasporto e non di gioco); l'uso dei pattini a rotelle e monopattini di qualunque tipo; il gioco con attrezzi da lancio (frisbee e similari) e più in generale i giochi che prevedono il lancio di palle o altro (tennis ecc. ecc.); ogni altra attività ludica o sportiva che a giudizio insindacabile della Direzione portuale sia reputata dannosa o lesiva della libertà altrui arrecando disagio o molestia a quanti frequentano l'ambito portuale;
- x) Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine. I cani di taglia medio/grande dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali;
- y) È espressamente vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo sui pontili e banchine, se non espressamente autorizzati dalla Direzione portuale, per le sole esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci.

- z) È vietata la sosta permanente dei carrelli/rimorchi in tutta l'area portuale, nei posti auto a pagamento, in quelli liberi non a pagamento e in tutte le altre aree comunali. Gli stessi dovranno essere collocati presso i cantieri nautici appositamente attrezzati;

- aa) È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

In caso di condizioni meteomarine avverse, la Direzione del Porto, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, sentito il Comandante del Porto, si riserva di richiedere al Capo del Circondario Marittimo apposita ordinanza, al fine di chiudere l'accesso alle banchine e ai pontili.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno sanzionati.

Articolo 25 – COLLABORAZIONE

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un'unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Capo V - NORME RELATIVE AI SERVIZI PORTUALI

Articolo 26 - SERVIZI - NORME GENERALI

La Direzione portuale rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento. Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei già menzionati servizi come di ogni altro servizio predisposto dalla Direzione portuale, secondo le modalità a tale scopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore. La Direzione portuale, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua di condotta, dell'energia elettrica, nonché il WI-FI, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice civile. Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dalla Direzione portuale, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle relative tariffe.

Articolo 27 - SERVIZI GENERALI PORTUALI

Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti solidi urbani. Il porto è dotato di cassonetti per la raccolta differenziata posizionati all'interno delle Isole Ecologiche presenti in Porto (n. 2 isole ecologiche fisse e n. 1 isola ecologica mobile). Il conferimento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede le seguenti disposizioni:
 - Nelle 2 isole ecologiche fisse i titolari di posto ormeggio possono accedere al conferimento mediante l'utilizzo di un "badge" assegnato dalla Direzione portuale;
 - Nell'isola ecologica mobile (disponibile dal 15 giugno al 15 settembre) sarà obbligatorio rivolgersi all'operatore presente. Gli utenti potranno conferire differenziando direttamente nella stessa i rifiuti solidi urbani.
- c) Servizio meteo;
- d) Illuminazione dell'approdo;
- e) Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale, in caso di riscontro di illeciti la Direzione portuale agirà in funzione delle incombenze di legge.
- f) Servizio antincendio: le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima Locale che si avvarrà della collaborazione del Personale della Direzione del Porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di eventuali incendi, saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;

- g) Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- h) L'erogazione dell'acqua potrà avvenire solo previo utilizzo di manichette e pistole limitatrici di flusso munite di idoneo adattatore, di proprietà dell'Utente, ciò al fine di evitare sprechi inutili.
- i) L'erogazione dell'energia elettrica potrà avvenire solo con l'impiego di spine/adattatori e cavi a norma di legge, di proprietà dell'Utente. Sarà perseguito qualunque altra modalità di utilizzo non conforme. Il Personale della Direzione portuale sarà a disposizione per informare e coadiuvare il corretto allaccio ed utilizzo delle utenze;
- j) È disponibile, a ridosso del fabbricato dove ha sede l'impianto antincendio, una cabina per una nuova fornitura di energia elettrica, al fine di trasformare l'energia elettrica proveniente dalle reti di media tensione (MT) in una forma adatta per l'alimentazione di edifici, impianti industriali, strutture pubbliche e residenziali a bassa tensione (BT), processo di trasformazione fondamentale e necessario per garantire che l'energia possa essere utilizzata in modo affidabile e senza rischi. La potenza aggiuntiva disponibile sarà di 150 kw;
- k) Servizio Wi-Fi gratuito; in caso di malfunzionamento per problemi tecnici non dipendenti dalla società, nulla sarà dovuto all'utente a nessun titolo;

La Direzione portuale non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, in particolare carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex. Art. 1567 C.C.

Articolo 28 - SERVIZI TECNICI

Fornitura, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei servizi di varo e alaggio e di assistenza subacquea secondo le seguenti prescrizioni:

- a) L'alaggio ed il varo delle unità è consentito, a mezzo di travel-lift e/o gru, nell'area delimitata nel settore sud del Porto Turistico, e dello scivolo di alaggio e varo posizionato in prossimità degli uffici del Porto Turistico;
- b) È fatto obbligo all'operatore operante sul travel-lift e/o gru di garantire le condizioni di sicurezza nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;
- c) Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 09:30 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00, fino e non oltre la mezz'ora dal tramonto e comunque non oltre le 20.00. Sono fatti salvi eccezionali ed urgenti motivi e comunque gli interventi dovranno essere autorizzati dalla Direzione portuale;
- d) Al termine delle operazioni, l'operatore del travel-lift e/o gru dovrà effettuare la pulizia della banchina e rimuovere tutte le dotazioni di sicurezza. Inoltre il travel-lift potrà sostare all'interno dell'area all'uopo destinata in modo tale da non ostacolare eventuali altri operatori che volessero usufruire dell'area sempre per operazioni di alaggio/varo con gru mobili; le gru mobili, una volta terminate le attività di varo e alaggio nell'area preposta, dovranno abbandonare l'area portuale;
- e) L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru e/o travel-lift sono consentiti solo presso la zona asservita e appositamente delimitata, ai soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge ex art. 68 del Codice della navigazione;
- f) Lo scivolo di alaggio e varo esistente in corrispondenza degli uffici del Porto Turistico potrà essere utilizzato direttamente dagli utenti o dai cantieri nautici, sotto la loro esclusiva

responsabilità, previa autorizzazione e pagamento della relativa tariffa, per le unità di dimensioni sino a ml. 10,00 con caratteristiche idonee allo stesso; Tali unità, qualora munite di carrello e idonei argani o verricelli, potranno essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari rispettando integralmente apposito regolamento di utilizzo dello scivolo di alaggio e varo approvato con atto di C.C. n. 12 del 14.06.2019;

- g) All'interno del bacino di alaggio è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità, tranne di quelle in attesa di effettuare le operazioni di alaggio;
- h) Gli autocarri o carrelli/rimorchi porta imbarcazioni/natanti potranno sostare in prossimità del bacino di alaggio/varo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità ;

Articolo 29 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

La Direzione portuale provvede all'espletamento di un servizio di controllo attivo 24 ore su 24, realizzata attraverso telecamere a circuito chiuso (video sorveglianza) e disciplinato da apposito Regolamento pubblicato nella sezione regolamenti del sito istituzionale del Comune di Palau.

Capo VI - NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E ALLA VIABILITÀ INTERNA

Articolo 30 - ACCESSO PEDONALE E VEICOLARE

Tutti i percorsi pedonali del porto, le banchine sono a uso pubblico.

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 10 km/h, e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza e attenzione nella guida del veicolo, nonché, laddove presenti, le indicazioni, della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

È fatto divieto assoluto di accedere con qualsiasi mezzo (autoveicoli, motocicli, biciclette, pattini monopattini di qualsiasi tipo etc.) nell'area pedonale di nuova realizzazione, ubicata sul lato ovest del Porto Turistico. Potrà essere autorizzato dalla Direzione portuale l'accesso di mezzi solo ed esclusivamente per gravi motivi inderogabili (ambulanze etc.).

Articolo 31 – ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONALI

- a) È fatto divieto di svolgere attività commerciali, pubblicitarie, professionali, promozionali o artigianali nello specchio acqueo, sulle banchine, sui pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione.
- b) Nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra, inclusi nelle aree in concessione al Comune di Palau, non è prevista la cessione di spazi per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, pubblicitaria, professionale, promozionale o artigianale

Nel caso di violazione del presente articolo, si farà riferimento all'art. 1164 del Codice della Navigazione; I controlli circa il rispetto dei punti sopra riportati avverranno periodicamente da parte del personale della Direzione portuale e dalle forze dell'ordine preposte.

Capo VII - CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI E DEI RELATIVI CONTRATTI

Articolo 32 – OPERATORI NAUTICI

~~Sono soggetti giuridici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone o di capitali, le associazioni sportive dilettantistiche o di volontariato, purché in possesso di partita Iva, aventi ad oggetto:~~

- a) ~~Noleggio di Imbarcazioni/natanti (incluse le associazioni sportive);~~
- b) ~~Diving; (incluse le associazioni sportive)~~
- c) ~~Gestione motonavi da Traffico per Trasporto Passeggeri.~~

~~La concessione dei posti barca da "Operatore Nautico" è subordinata alla partecipazione ad un bando pubblico modulato in base alle categorie come su indicate. La procedura di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, la consistenza quantitativa delle singole categorie, in relazione alle dimensioni delle unità, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Palau.~~

~~Requisiti di ammissione al bando:~~

- 1) ~~Assenza di debiti nei confronti del Comune di Palau;~~
- 2) ~~DURC regolare.~~

~~La Direzione portuale provvederà quindi alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune di Palau.~~

~~Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli operatori che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di Palau, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.~~

~~A seguito della graduatoria saranno assegnati i diritti per l'utilizzo dei posti barca, e sarà istituita una lista d'attesa, ed eventuali nuove assegnazioni saranno fatte solo a seguito di rinunce, risoluzioni contrattuali o al venir meno del diritto di assegnazione per qualsivoglia motivo. Non è ammessa, a pena di esclusione, la partecipazione dello stesso operatore che inoltra domande di posto barca con più ditte individuali e/o società e/o associazione. La partecipazione è possibile con una sola società e/o ditta individuale e/o associazione. Verrà pertanto escluso l'operare economico che sia presente in più richieste riconducibili allo stesso centro di committenza (ad esempio: non è possibile inoltrare domande in cui sia presente lo stesso soggetto che figura in una domanda come ditta individuale e nell'altra domanda come legale rappresentante e/o socio di una società. Analogamente non è possibile inoltrare domande di posto barca con due o più distinte società nelle quali ci sia una partecipazione dello stesso soggetto a vario titolo). Gli Operatori Nautici aventi residenza in barca, non possono utilizzare la stessa barca per attività nautiche sulla quale hanno la residenza: la barca dove è stata eletta la residenza deve possedere i requisiti minimi di un'abitazione (cucina, bagno, camera da letto) e non può essere noleggiata, utilizzata per traffico passeggeri, locazione e/o per attività Diving; l'Operatore Nautico che svolge attività nautiche nel Porto Turistico di Palau non può avere la residenza sulla stessa unità;~~

~~I contratti hanno validità annuale e hanno termine il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata la domanda. Nel caso in cui un Operatore Nautico cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà essere della medesima categoria e tipologia dell'unità precedente.~~

~~Le tariffe indicate per la cessione annuale dei servizi portuali e del conseguente posto d'ormeggio, si riferiscono al periodo di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) e non sono frazionabili.~~

Articolo 33 – RESIDENTI

Vengono qualificati con il termine "RESIDENTI" i richiedenti contratti di ormeggio che sono, all'atto della presentazione della domanda di ormeggio, stabilmente e ininterrottamente residenti e domiciliati nel Comune di Palau da almeno 10 anni: occorrerà produrre certificazione sostitutiva di atto notorio attestante tale requisito. Gli iscritti AIRE (Albo Italiano Residenti all'Estero) non sono assimilabili ai residenti. I contratti hanno validità annuale e hanno termine il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata la domanda. Requisito fondamentale per l'agevolazione tariffaria è la residenza anagrafica nel Comune di Palau. La residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'**abitazione principale**, nella quale l'Utente ha la propria **dimora abituale**. Tale requisito (la dimora abituale) deve essere dimostrato mediante la coerenza dei seguenti elementi:

- L'utilizzo della residenza, quale abitazione principale durante l'intero anno, è dimostrabile attraverso i consumi (elettrici, idrici, ecc. ecc.);
 - L'unità immobiliare di residenza è stata indicata quale "abitazione principale" nella dichiarazione presentata, ai fini dei tributi locali, all'ufficio tributi del Comune di Palau;
- Eventuali informazioni aggiuntive che l'Utente ha facoltà di inserire oltre a quelle obbligatorie su citate.

L'Utente deve essere consapevole, dato il presente Regolamento, che la Direzione portuale, per tramite del Comune Palau, dell'Autorità Marittima Locale, della locale Tenenza della Guardia di Finanza e di ogni altro organo preposto, eseguirà puntuali e approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'Utente. Solo in conseguenza della congruità della dichiarazione con i punti di cui sopra, l'Utente possiede i requisiti per l'assegnazione della tariffa agevolata denominata "Categoria Residenti". La proprietà dell'unità (natante, imbarcazione, nave) si evince dai documenti dell'imbarcazione/nave o tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i natanti. Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno la metà del totale dei carati dell'imbarcazione.

La concessione dei posti barca da "Residente" è subordinata alla partecipazione ad un bando pubblico. La procedura di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, la consistenza quantitativa delle singole categorie, in relazione alle dimensioni delle unità, saranno determinate ed esplicitate con separato atto del Comune di Palau.

La Direzione portuale provvederà quindi alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca, secondo le prescrizioni stabilite.

Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli Utenti "Residenti" che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di Palau, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.

A seguito della graduatoria saranno assegnati i diritti per l'utilizzo dei posti barca, e sarà istituita una lista d'attesa, ed eventuali nuove assegnazioni saranno fatte solo a seguito di rinunce, risoluzioni contrattuali o al venir meno del diritto di assegnazione per qualsivoglia motivo.

I contratti hanno validità annuale e hanno termine il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata la domanda. Nel caso in cui un Utente "Residente" cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà essere della medesima categoria e tipologia dell'unità precedente.

La Direzione portuale si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi. L'assegnazione del posto barca da "Residente", sarà accordato al massimo ad una "Unità" per nucleo familiare. Le tariffe indicate per la cessione annuale dei servizi portuali e del conseguente posto d'ormeggio si riferiscono al periodo di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), tali tariffe non sono frazionabili. L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità e l'assicurazione dell'unità deve essere intestata allo stesso utente senza possibilità di deroga alcuna. Qualora la Direzione portuale venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci (per quanto riguarda i natanti) in relazione al godimento della tariffa scontata residenti, risolverà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

Articolo 34—STANZIALI

Sono considerati utenti "Stanziali" coloro che hanno perfezionato un contratto nella categoria annuale di 12 (dodici) mesi da gennaio a dicembre. I contratti hanno validità annuale e hanno termine il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata la domanda. La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta dalla Direzione portuale,

~~per l'assegnazione che avverrà in base alla disponibilità dei posti relativa alla specifica categoria di appartenenza dell'unità. Le modalità di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Palau.~~

Articolo 35 – TEMPORANEI

~~Sono considerati Utenti "Temporanei" coloro che hanno perfezionato un contratto a breve termine nella categoria ordinaria con una durata inferiore e condizioni diverse rispetto a quelle previste per gli utenti stanziali. La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta dalla Direzione portuale, per l'assegnazione che avverrà in base alla disponibilità dei posti relativa alla specifica categoria di appartenenza dell'unità. Le modalità di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Palau. Trattandosi di richieste riferite talvolta a periodi brevi, non sono previsti termini di scadenza nella presentazione delle richieste, ma le stesse vengono evase periodicamente in base alla loro ricezione.~~

Articolo 36 – TRANSITO

Sono considerati Utenti "In Transito" coloro che giungono in porto senza una preventiva prenotazione, potranno utilizzare gli ormeggi, solo qualora ve ne sia disponibilità, al momento dell'ingresso in porto. Pernottano per una notte o per più notti in base alla disponibilità e nei limiti previsti nel presente Regolamento. Per gli ormeggi in transito/giornalieri potranno essere adottate procedure amministrative e modulistica semplificata che prevedano la conferma a mezzo telefono, mail, messaggistica telefonica (sms, whatsapp, ecc.)

Capo VIII - PIANO ANTINCENDIO

Articolo 37 – IMPIANTO ANTINCENDIO

Il Porto di Palau dispone di un impianto antincendio fisso con idranti e manichette dislocate sulle aree in concessione. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, autoclavi ecc.) è ubicato nella zona sud del Porto, nelle vicinanze degli Uffici del Porto, mentre le chiavi di accesso al caseggiato sono custodite presso la Direzione portuale, ubicata nell'edificio posizionato nella zona est del Porto Turistico. Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Direzione portuale – darsena est Porto Turistico– PALAU - Tel. +39 0789/770809;
- Ufficio Locale Marittimo di Palau – Piazza del Molo,34 – PALAU – Tel. +39 0789/563694;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena – Centrale Operativa – Piazza Saint Bon, 3 – La Maddalena – Tel +39 0789/736709;
- Vigili Urbani di Palau – c/o Comune di Palau – PALAU – Tel. +39 0789/770870 – 770861 – 770863 – Fax +39 0789/770866;
- Vigili del Fuoco di Olbia – Località BASA – OLBIA - Tel. 115 - +39 0789/602019;
- Protezione Civile Palau – Via Degli Achei – PALAU – Tel. +39 0789/708660;
- Numero Unico per le Emergenze 112.

In caso di incendio verrà allertata la Direzione portuale che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare l'intervento di primo soccorso e ad informare le Autorità preposte: per prima i Vigili del Fuoco e immediatamente dopo l'Autorità Marittima Locale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, i soccorsi sanitari e se necessario le altre Forze dell'Ordine. Semestralmente sarà eseguita una esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno

alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione portuale e dalla stessa Autorità Marittima Locale. Il personale della direzione portuale deve rendersi disponibile ad eseguire eventuali esercitazioni coordinate dall'Autorità Marittima Locale ogni volta che verrà richiesto.

Capo X - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

Articolo 38 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

La Direzione portuale promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti dei sistemi di gestione ambientale e di gestione della qualità dei luoghi di lavoro volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

Capo XI - MODALITÀ DI VERSAMENTO, PENALI E SANZIONI

Articolo 39 – ~~VERSAMENTO DEL CANONE DI ORMEGGIO~~

~~Gli utenti delle categorie “Operatori Nautici”, “Residenti” e “Stanziali” dovranno obbligatoriamente versare il corrispettivo nelle seguenti modalità:~~

- ~~• Il 50% alla sottoscrizione del contratto di ormeggio~~
- ~~• Il restante 50% entro e non oltre il 31 luglio dello stesso anno;~~

~~L'Utente in possesso di un contratto Temporaneo e/o in Transito dovrà versare il saldo in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione del contratto.~~

~~I saldi non effettuati entro il 31 luglio autorizzano la Direzione portuale all'immediata rimozione e alla riscossione coattiva, mediante avvisi di accertamento. In tale ipotesi si applica una maggiorazione per le sanzioni e interessi previsti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con contestuale decadenza immediata della titolarità dell'ormeggio. La rimozione forzata dell'unità da diporto avverrà a spese del proprietario, tramite azienda specializzata, e la restituzione dell'eventuale unità rimossa è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese anticipate o sostenute dal Comune di Palau. Il pagamento dei canoni di ormeggio dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario, con carte di debito/credito o con il sistema PagoPa; non sono ammesse forme di pagamento in contanti o con assegni bancari/circolari.~~

Articolo 40 – SANZIONI

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione portuale, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Direzione portuale potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale l'allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

In caso di occupazione abusiva di un posto di ormeggio anche per accosti diurni, fatte salve le altre facoltà previste dal presente Regolamento e salva l'applicazione della penale di cui sopra, l'ormeggio sarà soggetto all'applicazione della tariffa giornaliera in vigore. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1161 - 1163 - 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, oltre le altre sanzioni previste dal presente Regolamento fino alla risoluzione contrattuale.

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 – CONTROVERSIE

Il Comune di Palau, per mezzo della Direzione portuale, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in Porto o in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento esponendosi a procedimenti sanzionatori. La Direzione portuale, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri e se necessario, anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale a spese dell'Utente. In casi particolari la Direzione portuale, potrà avvalersi dell'intervento dell'Autorità Marittima Locale o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda. L'allontanamento dell'imbarcazione sarà attuato immediatamente nei seguenti casi: mancato adempimento delle clausole contrattuali (per. es. mancato pagamento alle scadenze previste, ecc. ecc.), assenza di contratto debitamente sottoscritto fra le parti. Per ogni controversia si farà ricorso all'istituto dell'arbitrato, così come disciplinato dagli artt. 806 – 840, libro IV titolo III, del Codice di procedura civile. In caso di controversie nanti gli organi giurisdizionali civili, risulterà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

Articolo 42 – ACCETTAZIONE

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Articolo 43 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione da parte degli organi preposti e rimane in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento da parte della società in house Porto Palau srl. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti.